Pagina 1

ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE

APPLICABILE nel COMUNE di FOSDINOVO,

Sottoscritto il 15/11/2017

In attuazione dell' art. 2, comma 3 Legge 431/1998 e art. 5 c. 2 Legge 431/98 Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2017 (G.U. n.62 del 15/03/2017)

Stipulato tra:

Organizzazioni sindacali e associazioni degli inquilini:
SUNIA, SICET, UNIAT, UNIANE INQUILINI

Associazioni dei proprietari: **CONFEDILIZIA, UPPI**

Premessa

ASSOC.) PROPRIETÀ EDILIZIA della Provincia di MASSAGNANA Plazzo Manadilly A. CAULANA Tel. 1597 775018 For 9384 788

Premesso che il 16 /01/2017 è stato approvato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 c. 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, ed è necessario provvedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo territoriale per il COMUNE di FOSDINOVO, in sostituzione di quello sottoscritto il 27/09/2008e depositato il 13/10/2008.

Convengono e stipulano quanto segue:

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell'Accordo di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/1998, che tengano conto delle specificità del mercato delle locazioni nell'area Amministrativa del Comune di FOSDINOVO, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, si propongono in particolare i seguenti obiettivi:

- 1. Favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni concordate ad uso abitativo, ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi.
- 2. Avviare a soluzione il problema degli sfratti, in particolare quelli dovuti a morosità incolpevole o a seguito di esproprio immobiliare, promuovendo la trasformazione in nuovi contratti a canoni più sostenibili, misure di garanzia e sostegno per la corresponsione dei canoni.
- 3. Ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso e irregolare.
- 4. Disincentivare le locazioni ad uso turistico, favorendo i contratti ad uso di abitazione principale.
- 5. Migliorare lo stato manutentivo degli immobili in conformità alle norme sulla sicurezza, della tutela della salute e del risparmio energetico.

Federational Territorials of Massa Carrara

Federational Territorials of Massacraft of Massa

SIGET - SINDACATO INQUIUNI SEGRETARIO PROVINCIALE FRANCESCO OSTROGOVICH VIA BERTUPA, 8 - 54100 MASSAS TOU DESERTING UNIONE INQUILINI
MASSA CARRARA
Segreteria Provinciale

Per consentire la più ampia diffusione e utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo, le parti riconoscono l'importanza del ruolo dell' Amministrazione del comune di FOSDINOVO e del rispettivo ambito L.O.D.E., nel favorire le tipologie contrattuali di cui all'art. 2 comma 3 della L.431/98 e art. 1 D.M. 16/01/2017 e art. 5 commi 2 e 3 della L. 431/98 e art.3 D.M. 16/01/2017, mediante la determinazione di una aliquota IMU agevolata e mediante il riconoscimento delle attestazioni di conformità dei contratti di cui agli art.1 c. 8, art. 2 c. 8, art. 3 c. 5 del D.M. 16 /01/2017, alla normativa vigente e ai parametri del presente accordo, attraverso apposite delibere e protocolli d'intesa da sottoscriversi con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni firmatarie il presente accordo.

I firmatari del presente accordo altresì convengono:

- 1. Sulla opportunità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo e sulla necessità che i benefici fiscali siano riconosciuti solo a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni.
- 2. Sull'importanza che sia assicurata continuità operativa allo strumento del fondo sociale finalizzato al contributo in conto affitto e alla riduzione della morosità incolpevole, auspicando un incremento della relativa dotazione.
- 3. Sull'indispensabilità di garantire con continuità risorse statali e regionali per la manutenzione ed accrescimento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.
- 4. Di perseguire, per quanto di competenza, i suddetti obiettivi curando la promozione dello strumento contrattuale di cui all'art. 2, comma 3, Legge n. 431/98 e la verifica della sua corretta applicazione come previsto dal D.M. 16/01/2017 di cui agli art.1 c. 8, art. 2 c. 8, art. 3 c. 5
- PARTE PRIMA -

NORME GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

Il presente Accordo, in attuazione dell'art. 2, comma 3 della L. 431 del 9 dicembre 1998 e del D.M. del 16/01/2017, troverà applicazione per i contratti di locazione relativi a beni immobili ubicati nel territorio amministrativo del Comune di **FOSDINOVO**. Il presente Accordo sostituisce integralmente il precedente sottoscritto in data 27/09/2008 e depositato in data 13/10/2008, il quale, pertanto, rimarrà applicabile ai soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati, sotto la loro vigenza.

Art. 2 (Durata, rinnovo ed aggiornamento dell'Accordo)

a. Il presente Accordo, depositato con le modalità previste dall'art.7 c.2 del D.M. 16/01/2017, ha durata di anni tre, a decorrere dal giorno successivo da quello del deposito. Prima della scadenza, ciascuna delle Organizzazione firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.

b. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

UNIONE NOUILINI
MASSA CARRARA
Segreteria Provinciale

SICET - MIDACITA HOUNG BEGRETARIO DE OSTROGOVI FRANCES DO OSTROGOVI VIA BESTITUTA SESTITUTA DE 10000 VIA BESTITUTA DE 100000 VIA BESTITUTA DE 10000 VIA BESTITUTA DE 100000 VIA BESTITUTA DE 10000 VIA BESTITUTA DE 100000 VIA BESTITUTA DE 10000 VIA BESTIT

Pagina -3

- 3.In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare con specifica richiesta, ogni Organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre eventuali modifiche ed integrazioni.
- 4.Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
- 5. Poiché i parametri relativi al canone indicati nel presente accordo presuppongono l'esistenza ed il mantenimento dell'opzione fiscale c.s. "cedolare secca", di cui all'art. 3 D.Lgs 23/2011 in favore dei locatori, le OOSS firmatarie del presente accordo, qualora le predette agevolazioni fiscali venissero eliminate o ridotte in modo significativo, convengono sulla necessità di revisionare i valori adottati delle fasce di oscillazione, al fine di riequilibrare le posizioni delle parti contraenti, che devono mantenere sia l'interesse e la convenienza degli strumenti contrattuali a canone concordato rispetto a quelli a canone libero, sia la sostenibilità del livello dei canoni per la parte conduttrice. A tal fine le OOSS firmatarie del presente accordo si impegnano a richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie, ovverò procedere direttamente alla convocazione, per concordare ed introdurre un accordo integrativo.
- 6. Il presente Accordo resta in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo, Accordo.

PARTE SECONDA

DETERMINAZIONE DEI CANONI

Art. 3 (Canone)


- 1. Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:
- ubicazione sul territorio:Il territorio del comune di FOSDINOVO, tenuto conto dell'artt. 1 e 2 del D.M. 16/01/2016 viene considerato area omogenea o microzona e viene pertanto definita unica fascia di oscillazione dei canoni come previsto dal successivo art. 17 del presente accordo.
- classificazione per caratteristiche; Superficie; dotazione di mobilio; durata del contratto.
- 2. Il calcolo del canone deve essere effettuato moltiplicando i metri quadri, considerati e conteggiati secondo le modalità di cui al successivo comma . 4, per il valore al mq relativo alla zona ed alla tipologia dell'immobile di cui all'art-5. Su tale canone base potranno intervenire le maggiorazioni eventuali, relative alla durata, all'arredo ed ai metri quadri, calcolate secondo le modalità di cui ai successivi art. 6 e 7..
- 3.Il canone di locazione degli immobili da locare è determinato per zona, sulla base della fascia di oscillazione, di cui "all' art. 17" comprendente un valore mensile minimo ed uno massimo a metro quadro, tenendo conto della tipologia dell'immobile:

zioni contenute

ASSOC. PROPRIETA IEDILIZI.



MASSA CARRARA
Segreteria Provinciale



UNIONE INQUILINI
MASSA CARRARA
Segreteria Provinciale

- 4. La superficie convenzionale dell'alloggio, sulla base della quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi:
- A L'intera superficie *interna* utile *abitativa compresi le soglie delle porte e delle finestre* (per superficie utile si intende l'area effettivamente *calpestabile*, escludendo da tale calcolo le mura, i palchi morti e tutte le aree con altezza inferiore a cm 240);
- B- il 50% della superficie utile delle autorimesse singole collocate in box auto;
- C- il 25% della superficie utile dei lastrici solari di uso esclusivo al piano attico fino alla concorrenza dei mq dell'immobile ed il 5% della superficie eccedente;
- -D- il 25% della superficie del posto auto collocato in autorimesse comuni coperte, con area parcheggio ben delimitata ed assegnata senza occorrenza di identificativo catastale
- -E- il **20%** della superficie utile del posto auto collocato in spazi comuni scoperti con area parcheggio ben delimitata ed assegnata senza occorrenza di identificativo catastale
- -F- il 25 % della superficie utile di balconi, terrazze, lastrici solari non all'attico, cantine.
- G- il 10% della superficie scoperta (corti, giardini ecc.) di pertinenza dell'immobile, in godimento esclusivo del conduttore, fino alla concorrenza dei metri quadri dell'immobile ed il 2% della superficie eccedente.

Art. 4 (Classificazione immobili)

- Possono essere condotte in locazione tutte quelle unità immobiliari destinate a civile abitazione i cui impianti siano da considerare conformi in base alle vigenti normative in materia, con particolare riferimento alla sicurezza di cui alla L. 46/90 e successivi decreti attuativi.
- 2. Visti i criteri di cui al D.M. 16 gennaio 2017 per la determinazione dei canoni di locazione agevolati, gli elementi da considerare, per individuare il canone effettivo, compreso tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui al precedente articolo, sono i seguenti:
 - tipologia dell'alloggio;
 - stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
 - pertinenze dell'alloggio;
 - presenza di spazi comuni;
 - dotazione di servizi tecnici;

Art. 5. (Tipologia alloggio)

1. Le unità immobiliari sono classificate, in base alle caratteristiche sotto indicate, in tipologia, A, B, C.

2. TIPOLOGIA A:

a) Immobile costruiti negli ultimi quindici anni conformi alle norme vigenti, dotati di abitabilità, esclusi quelli di edilizia sovvenzionata.

UNIONE MQUILINI
MASSA CARRARA
Segreteria Provinciale






Pagina 5

- b) immobili ristrutturati e risanati, con esecuzione dei lavori ultimati entro 15 anni; farà fede la data di deposito fine lavori o certificato di abitabilità (se necessario), con interventi di ammodernamento e aggiornamento che abbiano coinvolto in toto gli impianti elettrico, idrico, sanitario e con la sostituzione degli infissi esterni; fermo restando che le parti eventualmente non coinvolte (tipo intonaci, infissi interni, pavimenti, rivestimenti, et simili) risultino integri e di buona qualità.
- c) Le suddette unità immobiliari dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - riscaldamento completo di elementi radianti, efficiente ed a norma con caldaia di vetustà non superiore a dieci anni;
 - servizio igienico principale con almeno quattro apparecchi, fornito di finestra o areazione forzata con ricambio d'aria efficiente e certificato;
 - impianto idrico idoneo ed efficiente;
 - impianto elettrico realizzato dopo l'entrata in vigore della Legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni, completamente a norma e certificato;
 - ascensore per unità immobiliari poste oltre il secondo piano
 - ambienti a norma secondo le vigenti leggi e regolamenti edilizi e d'igiene, ivi comprese le deroghe ammesse anche dai regolamenti edilizi in vigore alla data di stipula del contratto d'affitto;
 - infissi efficienti con chiusura atta a garantire la tenuta agli agenti atmosferici;
 - citofono con apri porta efficiente;
 - presenza di sistema di condizionamento d'aria nell'unità immobiliare diffuso in tutti i locali, escluso quelli di servizio;
 - rifinitura di buona fattura e/o di particolare pregio perfettamente efficienti;
 - dotazione di doppi servizi igienici, con secondo servizio dotato di almeno tre apparecchi.

dotazione di spazi per uso parcheggio ad uso esclusivo (accatastato o condominiale) .con effettiva disponibilità.

TIPOLOGIA B; edifici dotati di tutte le seguenti caratteristiche:

- a- riscaldamento completo di tutti gli elementi radianti, efficienti ed a norma;
- b- servizio igienico principale con almeno quattro apparecchi, fornito di finestra o aereazione forzata con ricambio di aria;
- c- impianti idrico idoneo ed efficiente;
- d- impianto elettrico a norma e certificato, consentito dalle vigenti norme;
- e- ascensore per unità immobiliari poste al terzo fuori terra;
- f- infissi efficienti con chiusura atta a garantire la tenuta agli agenti atmosferici;
- g- citofono con apri porta efficiente.



SICET SHOACATO HOUITHING SEGRETARIO PROVINCIALE FRANCESCO OSPROJOVEH

Control of the contro

UNIONE INQUILIN

pagina 6

TIPOLOGIA C: gli alloggi classificati come da quelli della tipologia B e che non presentino almeno due delle caratteristiche indicate dei numeri da a, b, c, d, f, con esclusione di quelli di cui al punto e e g, che non sono elementi determinanti per questa tipologia.

Sarà necessario che l'alloggio sia conforme alla normativa vigente

2.I locatori dovranno autocertificare, con apposito modulo predisposto, le dichiarazione rilasciate in merito allo stato dell'immobile (lavori effettuati, superficie, etc...), allegato al presente accordo *.

Art. 6 (Maggiorazione per particolari categorie di immobili).

Per gli immobili con superficie pari o inferiore a 45 mq, la superficie potrà essere incrementata del 30%, fino al raggiungimento di tale metratura. Per gli immobili con superficie pari o inferiore a 60 mq, la superficie potrà essere incrementata del 20%, fino al raggiungimento di tale metratura. Con superficie pari o inferiore a mq. 70, la superficie potrà essere incrementata del 10%, fino al raggiungimento di tale metratura. Oltre i mq. 70 la superficie reale corrisponderà alla superficie convenzionale. Per gli alloggi con superficie pari o superiore a mq. 110 la superficie sarà ridotta del 10% fino alla raggiungimento della metratura minima.

2. In caso di unità immobiliari arredate, il canone può essere incrementato fino al 30% in relazione alla percentuale di arredo, la quale deve essere funzionale ed efficiente. Per applicare la maggiorazione massima, è indispensabile dotare l'abitazione di arredo idoneo per ogni vano utile locato.(cucina, soggiorno, camere).


Qualora l'unità immobiliare sia arredata per i ¾ dei vani locati, compresa la cucina il canone potrà essere incrementato in misura non eccedente il 15%, qualora l'unità immobiliare sia arredata per ½ dei vani locati, il canone potrà essere incrementato in misura non eccedente il 10%. Sarà necessario sottoscrivere un elenco degli arredi in dotazione all'immobile e ; consegnato a parte conduttrice.

Art. 7 (Maggiorazione per durata del contratto superiore al minimo)

Possono essere stipulati contratti di locazione per una durata superiore a quella minima stabilita dall'art. 2, comma 3 della legge 431/1998. In tal caso il canone concordato potrà essere aumentato del 5% per i contratti di durata di 4 anni + due; del 7,5% per i contratti di durata di 5 anni + due; del 10% per i contratti di durata di 6 anni + due. Le maggiorazioni si applicano secondo quanto disposto all'art. 8 del presente accordo.

Art. 8 (Applicazione delle maggiorazioni)

Le eventuali maggiorazioni di cui agli art. 6 e 7 del presente accordo, si applicano al canone base in maniera progressiva. A maggior chiarimento si specifica che il secondo aumento percentuale si applica sul canone già aumentato del primo e così di seguito per gli eventuali ulteriori aumenti; non si applica, cioè al canone base la somma aritmetica delle singole percentuali.



UNIONE NOUILINI MASSA CARRARA Segreteria Provinciale





Pagina - 7

Art. 9 (affitto di porzione di immobile)

- 1. Nel caso di locazione di porzioni d'immobile, il canone base sarà calcolato secondo i normali parametri dell'accordo territoriale ed esso sarà diviso per la somma delle superficie di utilizzo esclusivo ottenendo così un valore mq/mese. Tale valore, moltiplicato per le singole superfici di utilizzo esclusivo, darà il canone massimo per ciascuna di esse, comprendendo altresì, in misura proporzionale, le superfici degli spazi comuni.
- 2. La somma dei canoni parziali non potrà in ogni caso superare il canone dell'intero appartamento.
- 3. Nel caso in cui una camera sia dotata di una pertinenza esclusiva (bagno privato o balcone), la corrispondente superficie (per intero bagno privato, o percentuale balcone) sarà sommata, come superficie in godimento esclusivo, a quella della camera, e la superficie comune, da ripartire in parti uguali, risulterà inferiore.

Si dovranno considerare, ai fini del conteggio, anche la camera o le camere che il locatore riserva per sé, o che non vengono locate, che verranno logicamente scorporate. Non verranno applicate ulteriori maggiorazioni.

- 3. Al fine di rendere possibile la verifica del calcolo ed evitare contestazioni, le parti dovranno:
- definire in modo preciso la/e camera/e che si affittano e gli spazi comuni, allegando anche separatamente al contratto le planimetrie dell'appartamento sottoscritte dalle parti;
- > quantificare le spese condominiali e le utenze;
- indicare espressamente nel contratto le modalità per la gestione dell'utilizzo degli spaziservizi, in particolare quelli in uso comune;

Art. 10 (Contratti di locazione di natura transitoria)

- 1. In conformità con le previsioni dell'art. 5 c.1. L. 431/98 e art. 2 D.M. 16.01.2017, la durata contrattuale non può essere superiore a diciotto mesi. Ai fini dell'art. 2 comma 2 del DM 16 gennaio 2017, il canone dei contratti transitori ordinari è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'art. 5 del presente accordo con un aumento fino al 5% nei valori minimi e massimi, per favorire la mobilità sul territorio.
- a) L'ambito di applicazione dell'Accordo dei transitori ordinari in merito ai contratti, è relativa ad immobili ricadenti in Comuni, con un numero di abitanti superiori a 10.000, come risulta dai dati dell'ultimo censimento.
- 2. La transitorietà, per quanto concerne il locatore, potrà dipendere dalle seguenti fattispecie:
 - a) Quando il locatore ha esigenze di adibire entro 18 mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli o dei genitori, per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro, matrimonio dei figli, rientro dall'estero, destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per motivi di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore,

SICAT INDACATO INDALINA SEGRETARIO PROVINCIALES FRANCESADOSTROGOMICH WA BEATTO, IS SOID MASSET TO 10300 1740





pagina-8

b) Motivi di studio;

La transitorietà, per quanto concerne il **conduttore**, si verifica quando questo ultimo abbia una esigenza abitativa transitoria collegata ad un evento certo, che deve essere espressamente indicato nel contratto. Costituiscono esigenze transitorie:

a) i motivi di studio, apprendistato, formazione professionale, aggiornamento, e ricerca di soluzioni

occupazionali;

b) le esigenze di lavoro, anche autonomo e di collaborazione, mobilità lavorativa;


- b) le esigenze di lavoro, anche autonomo e di collaborazione, mobilità lavorativa c) le esigenze di cura e riposo.
- d) le esigenze di svolgimento di attività commerciali ed artigianali di carattere stagionale;
- e) le esigenze di cure o assistenza a familiari in un comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; f) acquisto di abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi;
- g) ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
- **3.** In applicazione dell'art.2, comma 5 del D.M. 16/01/2017, le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dal presente articolo comma a) e b), o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e degli inquilini firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.

In particolare, le modalità bilaterali di supporto possono consistere in:

- accertamento della rispondenza delle dichiarazioni non comprese nell'elenco di cui sopra o difficilmente documentabili ai criteri generali di cui alla L. 431/98 ed all'art. 2 comma 1 del D.M. 16/1/2017 e loro formulazione nel contratto;
- attestazione delle dichiarazioni delle parti ai fini della prova testimoniale in un eventuale procedimento giudiziario;
- 4. Le parti stipuleranno i contratti di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato B al D.M. 16.01.2017, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti è dell'immobile, indicando con precisione, sia i motivi di transitorietà, che tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone allegando obbligatoriamente la documentazione comprovante i motivi di transitorietà delle esigenze.
- 5. Per la stipula dei contratti transitori è sufficiente una delle suddette esigenze, anche di una sola delle parti contraenti.

Art. 11 (Contratti di locazione di natura transitoria per studenti, art. 5 commi 2 e 3 L. 431/98 e art. 3 D.M. 16/01/2017)

- 1. L'ambito di applicazione dell'Accordo dei contratti transitori per studenti, è costituito dal territorio dei Comuni sedi di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal Regio Decreto 31/08/1933n. 1592 e dalla legge 21/12/1999 n. 508 e nei comuni limitrofi, e qualora il conduttore si è iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea- quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti- in un comune di verso di quello di residenza.
- 2. Hanno una durata dai sei mesi ai tre anni, e alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per una durata uguale a quella iniziale, se il conduttore non comunica al





locatore disdetta almeno un (1) mese prima della data di scadenza del contratto e non oltre tre mesi prima. Possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti, o dalle Aziende per il diritto allo Studio. Le parti stipuleranno i contratti di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato C al D.M. 16.01.2017, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell'immobile, indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone. Per quello che riguarda le fattispecie di locazioni per porzioni d'immobile, si applica quanto previsto dall'art.9 del presente Accordo.

- 3. Ai sensi dell'art. 3 n. 2 del D.M. 16.01.2017 il canone potrà essere maggiorato di una percentuale fino al 10%.
- 4. Nel caso di recesso di uno o più conduttori firmatari, in presenza, comunque, di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro nel rapporto di locazione di altra persona che possieda i requisiti di cui al precedente art. 10 comma 2. In tal caso la richiesta di subentro dovrà essere comunicata per iscritto da parte dei conduttori iniziali e del conduttore subentrante (quest'ultimo dichiarando espressamente di conoscere e accettare tutte le clausole contrattuali) ed il locatore potrà aderire al subentro, sempre per iscritto, effettuando la conseguente comunicazione della "cessione" all'Agenzia delle Entrate.

Art. 12 (Grandi proprietà. Accordi integrativi)

- 1. Per le associazioni e fondazioni di previdenza, istituti di credito, gli enti previdenziali pubblici, compagnie assicurative, fondi immobiliari, enti locali, gli enti privatizzati, le cooperative, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi l'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di 8 e più unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo.
- 2.I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'art. 2 c. 3 del D.M. 22/04/2008. sono individuati all'interno delle fasce d'oscillazione in misura non superiore ai valori degli immobili individuati dalla tipologia B, tenuto conto delle agevolazioni pubbliche comunque spettanti al locatore. Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste dall'art. 17del presente accordo.

Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento con quanto stabilito dall'art. 1, c.7, secondo periodo del D.M. 16/01/2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione del presente Accordo.

3. Per gli oneri accessori si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 D.M. 16/01/2017.

Art. 13 (Aggiornamento del canone)

Il canone di locazione convenuto ai sensi del presente accordo potrà essere aggiornato annualmente, previa richiesta da parte del locatore inviata a mezzo raccomandata a.r., a partire dal secondo anno di locazione, in misura non superiore al 75% della variazione del costo della





Pagina- 10

vita accertato dall'ISTAT nel mese precedente a quello di stipula, solamente qualora il locatore non opti per l'aliquota fiscale denominata "cedolare secca".

Art. 14 (Oneri accessori)

Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi, vige la tabella degli oneri accessori allegato al D.M. 16/01/2017.

Art. 15 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

- 1. In caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti, di cui al seguente accordo, nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi Territoriali o Integrativi, ciascuna parte, prima di adire l'autorità giudiziaria, può ricorrere alla apposita Commissione di Negoziazione paritetica e Conciliazione stragiudiziale prevista dall'art. 6 del DM. 16/1/2017.
- 2. Per l'attivazione della procedura di conciliazione, si applica quanto stabilito dal regolamento allegato E del D.M. 16/01/2017. Per l'avvio della procedura, la parte interessata potrà utilizzare l'apposito modello di richiesta, di cui all'allegato * al presente Accordo.

Art.16 (Modalità di assistenza e attestazione dei contratti)

- 1. Nella normativa vigente, i contratti concordati, di cui al presente Accordo, costituiscono l'unico strumento per regolare e calmierare il mercato della locazione ad uso abitativo e, tenuto conto delle agevolazioni fiscali statali e comunali previste per coloro che si avvalgono di tali contratti, l'obiettivo di tutte le parti firmatarie e anche delle Istituzioni centrali e locali, deve essere quello di accertare la conformità al presente accordo territoriale così come previsto dal DM 16/01/2017 di canoni e quanto altro previsto dai contratti di locazione sottoscritti tra le parti.
- 2. Per il raggiungimento di tale fine:
- a. Le parti contrattuali possono essere assistite congiuntamente, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
- b. Per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, sono da eseguirsi, come previsto dall'art. 8c.2, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo,

della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

c. Le attestazioni previste dall' art. 1 c. 8, art. 2 c. 8, art. 3 c.5 del D.M. 16/01/2017, sono rilasciate alla parte richiedente da un organizzazione degli inquilini e/o della proprietà edilizia, firmataria del presente Accordo, secondo le modalità e tramite l'elaborazione e consegna del modello di Attestazione di cui all'allegato.



UNIONE INQUILINI
MASSA CARRARA
Segreteria Provinciale



Pagina -11

Art. 17 (Determinazione dei Canoni per il " COMUNE di FOSDINOVO "

Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute nel presente Accordo Territoriale in base alla seguente fascia di oscillazione e tipologia dell'alloggio.

Ubicazione del territorio "zonizzazione" COMUNE di FOSDINOVO:

€ a mg. convenzionale MINIMO

€ a mg. convenzionale MASSIMO

FASCIA di OSCILLAZIONE

..2,00.....

.....9,00.....

TIPOLOGIA

minimo 2,00

massimo 9,00

TIPOLOGIA

minimo 2,00

massimo 7,50

TIPOLOGI

C

minimo 2,00

massimo 4,50

Letto, confermato e sottoscritto

Per i Sindacati dei proprietari

CONFEDILIZIA (Dr. Giovanni Vacchelli)

ASSOC OF ROPRIETA EDILA LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE

UPPI (Piero Germelli)

Per i Sindacati degli inquilini

SUNIA (Attilio Puntelli, Casali Enrico, Freschi Stefano)

SICET (Francesco Ostrogovich)

UNIAT (Del Papa Marco)

SICET - SINDICATO INQUILINI SEGRETARIO PROVINCIALE FRANCESCO OSTRUGOVICH VIORENICE, 8 SALON MASSA, IN 1839 41454

None Nationale populity Ambiente Pervion

UNIONE INQUILING

UNIONE INQUILI (Elio Palomba)

N.B. AUEGATIA LE PARTI STIPULERANNO I CONTRATTI INDIVIDUALI

SECONDO GLI AUEGATI (A-B-C-D-E) DEL DM. 16/01/2017.01 SENSI

DEU'ART-4-BIS DEUM L. 431/98 E SUCCESSIVE MO DI FICA 210NI. LE PARTI CHE

HANNO STIPULATO IL PRESENTE ACCORDO SI INDESNANO A REDIGERE EAD AUEGARE

ALL'ACTORDO STESSO, UN DOCUMENTO DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI

(ALLECATO D) FRA LOCATORE ED INQUILINO CON RIFERINENTO AGUUSI LOCALI

E QU'ART. 4 DEL D.M. 16/01/2017.



Company of the second s

experience of the second

MANUON ARCHA